



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n.69/2017

PROCEDURE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DA ETS AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2013, N. 30.

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, in particolare l’articolo 38, “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti” al comma 4 e l’allegato VII;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il “Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto” (di seguito “Comitato”);

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTA la deliberazione n. 12/2012 di questo Comitato, recante “Modalità per l’applicazione dell’articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE”, notificata alla Commissione Europea in data 20 maggio 2012 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato;

VISTA la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione Europea, prot. CLIMA/B2/HB Ares(2012) 1478624, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall’Italia con la delibera 12/2012 e ne prescrive l’applicazione ai 166 impianti allegati alla lettera, con relative emissioni totali annue consentite per ciascuno di essi;

VISTA la deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013, recante “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas

ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30", ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la Deliberazione 11 luglio 2013 n. 307/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), recante *"Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori cip 6 dall'applicazione dell'emission trading system, a decorrere dall'anno 2013"*;

CONSIDERATO che la metodologia fissata dall'AEEGSI nella deliberazione di cui al punto precedente rispetta nella sostanza quanto previsto dall'allegato VII al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, *"Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell'articolo 38, comma 4"*;

VISTA la Determina dell'AEEGSI 27 maggio 2016, DMEG/EFR/9/2016, recante *"QUANTIFICAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 LUGLIO 2013, 307/2013/R/EEL, DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, RICONOSCIUTO PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2015*

VISTA la Determinazione dell'AEEGSI del 25/5/2017, N.09/DMEA/17 recante *"QUANTIFICAZIONE DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, DA RICONOSCERE AI PRODUTTORI CIP 6/92 PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2016"*

VISTA la nota della Segreteria tecnica *"Nota al Consiglio direttivo relativa all'aggiornamento delle disposizioni sulle modalità per l'adempimento agli obblighi di conformità"*;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella procedura scritta del 05 giugno 2017, con procedura scritta,

DELIBERA

Art. 1

Impianti soggetti agli obblighi di conformità delle emissioni in eccesso

1. Sono tenuti ad assolvere agli obblighi di conformità relativi alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per il biennio 2015 - 2016, i gestori degli impianti elencati nel Registro Nazionale Piccoli Emittitori (RENAPE) per i quali le emissioni verificate per gli anni 2015 e 2016 eccedono le emissioni consentite per i medesimi anni, considerando le emissioni consentite non utilizzate negli anni precedenti così come annotate nel RENAPE.
2. Il termine per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 è fissato nel 30 giugno 2017.

3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 gli impianti che nel RENAPE risultano in stato di "Chiuso".
4. Per gli impianti che, alla data del 30 giugno 2017 risultano in stato di "SOSPESO" sul RENAPE o lo sono stati nel corso degli anni 2015 o 2016, l'obbligo di cui al comma 1 è sospeso fino alla rideterminazione delle emissioni consentite, che sarà effettuata dal Comitato proporzionalmente al periodo di sospensione e quindi comunicata all'operatore con indicazione della data entro cui procedere all'assolvimento dell'obbligo di conformità.

Art. 2

Modifica dei termini per l'assolvimento degli obblighi di conformità per gli impianti di cui all'art. 1 comma 3 della deliberazione 27/2015 del 26 giugno 2015

1. Per gli impianti di cui all'art. 1 comma 3 della deliberazione 27/2015 del 26 giugno 2015, il termine per l'adempimento agli obblighi di conformità relativi alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per il biennio 2013-2014 è il 30 giugno 2017.

Art. 3

Quantificazione delle emissioni in eccesso

1. Il numero di tonnellate di emissioni da compensare per ciascun impianto di cui all'art. 1 comma 1 è calcolato per differenza tra emissioni verificate ed emissioni consentite in ciascun anno del periodo di riferimento, tenendo conto delle emissioni consentite non utilizzate nei periodi di riferimento precedenti, come annotate nel RENAPE.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1 gli impianti compilano in ogni sua parte il modulo di cui all'Allegato 1 e pubblicato in formato editabile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>) e del Ministero dello sviluppo economico (<http://www.mise.gov.it>).

Art.4

Modalità per l'assolvimento degli obblighi con compensazione finanziaria

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera *a*) comma 1, articolo 2 della deliberazione 16/2013, i versamenti sono effettuati sul capitolo di entrata – **capo XXXII, n. 2577, art. 3**, riportando nella causale la seguente dizione: "*Assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 38, comma 4 del decreto legislativo 30/2013 per gli anni 2015 e 2016*". Devono altresì essere indicati i dati anagrafici dell'impresa: numero autorizzazione AGES/RENAPE, denominazione impianto, gestore.

2. I versamenti possono essere effettuati in contanti direttamente presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato (rinvenibili al seguente link della Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html>), o mediante bonifico bancario o postale utilizzando il seguente codice IBAN, riferito alla sezione di Tesoreria di Roma succursale: **IT 45A 01000 03245 348 0 32 2577 03**.

Art. 5

Modalità per l'assolvimento degli obblighi con trasferimento di EUA

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera *b*) comma 1, articolo 2 della deliberazione 16/2013, il conto presso il Registro dell'Unione in cui devono essere trasferite le quote EUA per le emissioni in eccesso è il seguente: **EU-100-5020324-0-71**, denominato **"PICCOLI EMETTITORI – emissioni in eccesso"**.

Art. 6

Obblighi di notifica

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 1 inviano al Comitato il modulo di cui all'allegato 1 entro il 30 giugno 2017.
2. In caso venga scelta la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 il gestore invia, congiuntamente alla documentazione di cui all'allegato 1, la ricevuta di pagamento.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è sottoscritta con firma digitale e inviata al Comitato, a pena di nullità, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it e piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it.
4. Il Comitato trasmette al gestore nazionale del Registro i moduli di cui al comma 1 inviati dagli operatori che hanno optato per la compensazione con trasferimento di EUA al fine di verificare che i trasferimenti siano effettivamente stati effettuati.

Art. 7

Sanzioni

1. Il mancato assolvimento dell'obbligo di conformità comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 36, comma 10bis del decreto legislativo 30/2013.

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni

ALLEGATO 1

*MODULO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI IN ECCESSO
E L'INDICAZIONE DELLE MODALITA' PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
CONFORMITA'*

[FILE EXCEL ALLEGATO]